

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. QUALITÀ DELL'ARIA, BONIFICHE, FONTI
ENERGETICHE E RIFIUTI

Oggetto: D.Lgs. 17/02/2017, n. 42, Capo VI. Modalità e modulistica per l'inserimento e l'iscrizione nell'elenco ministeriale dei tecnici abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come integrata e modificata dalla legge regionale 01/08/2005 n. 19;

DECRETA

Di approvare e pubblicare, ai sensi del capo VI del D. Lgs. 17/02/2017, n. 42, i moduli per l'istanza di inserimento e di iscrizione nell'elenco ministeriale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), allegati A, B, B1, B2, B3, C, D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Di stabilire, salvo diversa ed espressa comunicazione dell'interessato, che verranno comunicati al MATTM, senza la necessità di compilare l'istanza di cui al punto precedente, i dati di cui all'art. 21, comma 4, del D. Lgs. 42/2017, per le domande di riconoscimento di tecnico competente in acustica pervenute all'ufficio regionale competente tra la data di entrata in vigore del D. Lgs. 42/2017 e la pubblicazione sul sito della Regione Marche della modulistica di cui al punto precedente;

Di pubblicare il presente atto in forma integrale nel B.U.R. e sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017);

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

Si attesta, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Legge 26/10/1995, n. 447** “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e ss.mm.ii;
- **L.R. 14/11/2001, n. 28** *Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche*;
- **L.R. 16/02/2015, n. 3** “*Legge di innovazione e semplificazione amministrativa*”.
- **D.P.G.R. n. 215/PRES del 24/09/2015** “*nomina nuova Commissione regionale in materia di acustica ambientale*”.
- **D.Lgs. 17/02/2017, n. 42** “*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a)b)c)d)e)f) e h) della legge 30/10/2014, n. 161*”.
- **D.D.P.F. n. 73 del 20/06/2017** “*Attribuzione di responsabilità dei procedimenti e linee di attività al personale assegnato alla P.F. Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti*”.
- **D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017** “*Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale*”.

Motivazione

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) all'art. 2 commi 6 e 7, ora modificati, istituiva la figura professionale del tecnico competente in acustica e stabiliva le modalità di presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale e la relativa documentazione da allegare.

Il successivo D.P.C.M. 31 marzo 1998 decretava gli atti di indirizzo e coordinamento sui criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica.

Pertanto con D.G.R. n. 3978 del 27 dicembre 1996, integrata con D.G.R. n. 2382 del 5 ottobre 1998 e infine con la DGR 23/11/2004, n. 1408, che abrogava le precedenti, la Regione aveva stabilito le procedure regionali per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e la relativa modulistica.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 184 del 26/08/1997 era stata nominata la Commissione regionale di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente (di seguito commissione). Nel corso degli anni, con il variare delle competenze dei Servizi regionali e per la rotazione dei funzionari, sono state nominate nuove commissioni, ultima delle quali con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 215/PRES del 24/09/2015.

I tecnici riconosciuti venivano inseriti nell'elenco regionale dei tecnici esperti e competenti in acustica ambientale, periodicamente aggiornato.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17/02/2017, n. 42 “*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a)b)c)d)e)f) e h) della legge 30/10/2014, n. 161*”, (di seguito Decreto) al Capo VI, sono stati stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

In particolare il Decreto modifica i commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge 447/1995 come segue:



“6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.”

Il Decreto stabilisce, fra l'altro:

- l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito Elenco), gestito e aggiornato direttamente dal MATTM (art. 21);
- i requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco (art. 22);
- l'istituzione presso il MATTM di un tavolo tecnico di coordinamento e i suoi compiti (art. 23);
- le modalità di gestione delle domande di riconoscimento in regime transitorio (art. 25);
- le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale (allegato 1);
- le classi di laurea con il possesso delle quali è possibile presentare istanza di iscrizione nell'Elenco e lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente (allegato 2).

Il Decreto stabilisce inoltre che le regioni:

- provvedono all'inserimento nell'Elenco, di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del D.P.C.M. del 31 marzo 1998, e che presentano istanza di inserimento alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (art. 21 comma 5);
- stabiliscono le modalità per la redazione e la presentazione, alle regioni stesse, delle domande dei cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 1, punto 1);
- verificano il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica e presentano apposita istanza, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica, All. 2 parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento (allegato 1, punto 3);
- indicano un membro della commissione di esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, con cui si concludono i corsi abilitanti (allegato 2, parte B, punto 2).

In riferimento a quest'ultimo punto, la Giunta ha designato i componenti con deliberazione del 20/06/2017 n. 654.

Per quanto sopra, sono di fatto inefficaci le modalità stabilite con DGR 1408/2004 e si rende necessario approvare la modulistica per:

1. le istanze di inserimento nell'elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione Marche ai sensi del D.P.C.M. del 31 marzo 1998 (allegato A al presente decreto);



2. le istanze di iscrizione nell'Elenco, da parte dei cittadini italiani residenti nella Regione Marche e in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica (allegati B, B1, B2, B3 del presente decreto);
3. la comunicazione di inizio attività professionale in materia di acustica applicata (allegato C del presente decreto);
4. la modulistica per il pagamento dell'imposta di bollo (allegato D del presente decreto).

Si ritiene inoltre opportuno che i nominativi e i dati di cui all'art. 21, comma 3 del Decreto, relativi alle istanze pervenute all'ufficio regionale competente successivamente all'entrata in vigore del Decreto e la pubblicazione sul sito della Regione Marche della modulistica di cui sopra, siano inseriti nell'elenco, salvo diversa comunicazione dell'interessato.

Per l'attività istruttoria per l'esame e la valutazione delle istanze di iscrizione nell'Elenco, si ritiene opportuno avvalersi anche dell'apposita Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (attualmente con D.P.G.R. n. 215/PRES del 24/09/2015).

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel B.U.R. e sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017).

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone di decretare quanto riportato nel dispositivo.

Tempi del procedimento.

Vista la L.R. 16/02/2015 n. 3 art. 21 "Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti" comma 1, che fissa tali termini in trenta giorni.

Il termine effettivo è la data del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Walid Alwane)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- All. A: Istanza di inserimento nell'elenco ministeriale dei tecnici competenti in acustica, di cui all'art. 21 commi 1, 3, 5 e allegato 1, punto 1 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
- All. B: Istanza di iscrizione nell'elenco ministeriale dei tecnici competenti in acustica (ex punto 1 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 Del 17 febbraio 2017).
- All. B1: Dichiarazione del richiedente relativa alla "formazione nel campo dell'acustica".
- All. B2: Elenco delle attività svolte in affiancamento nel campo dell'acustica.
- All. B3: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico competente in acustica.
- All. C: Comunicazione di inizio attività di formazione in affiancamento.
- All. D: Modulo per il pagamento dell'imposta di bollo.



